



Comitato Provinciale di Venezia
Commissione Tecnica Provinciale Calcio a Cinque

XIV CAMPIONATO PROVINCIALE CA5 E XII CIRCUITO PROVINCIALE CA5

ANNO SPORTIVO 2009/2010

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO CAMPIONATI CATEGORIE GIOVANILI

- ⇒ PARTE A: Circuiti Provinciali MINIFOOT Under 8 e MINIFOOT Under 10
- ⇒ PARTE B: Campionati Provinciali RAGAZZI Under 12 e RAGAZZI Under 14
- ⇒ PARTE C: Campionati Provinciali ALLIEVI Under 16 e JUNIORES Under 18

uno sport per la vita

PARTE A: CIRCUITI PROVINCIALI MINIFOOT UNDER 8 E MINIFOOT UNDER 10

ART. 1 MODALITÀ PER L'AMMISSIONE

I Circuiti vengono organizzati e gestiti dalla Direzione Tecnica Provinciale. Hanno titolo ad iscriversi le squadre appartenenti a società sportive preventivamente affiliate al CSI Comitato Provinciale di Venezia, per l'anno sportivo 2009/2010.

I Circuiti si suddividono in due categorie:

MINIFOOT UNDER 8 (atleti nati negli anni 2002/2003)

MINIFOOT UNDER 10 (atleti nati negli anni 2000/2001/2002)

ART. 2 VISITA MEDICA

Le Società sportive sono tenute a far sottoporre i propri atleti a visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva agonistica ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale della Sanità 18.12.1982 e della delibera di approvazione del Consiglio Nazionale CSI.

La Società è moralmente e materialmente responsabile d'eventuali inadempienze a quanto sopra stabilito perdendo così ogni diritto al rimborso assicurativo.

ART. 3 TESSERAMENTO

Tutti gli atleti devono essere tesserati per le Società di appartenenza e devono essere in possesso del cartellino rilasciato dal C.S.I. "ATLETA" CON FOTO che comprende la copertura assicurativa contro infortuni che si dovessero verificare nel corso della attività sportiva.

Tutti i Dirigenti devono essere tesserati per le Società che rappresentano e devono essere in possesso del cartellino rilasciato dal C.S.I. "tessera socio" CON FOTO.

Le inadempienze a queste normative, comportano le sanzioni disciplinari del caso.

ART. 4 ALLENATORI

Può svolgere le funzioni di Allenatore solo ed esclusivamente chi è in possesso della abilitazione rilasciata dal CSI e della relativa tessera per l'anno sportivo in corso con tale qualifica specificata.

Ciascuna squadra ha diritto ad iscrivere un proprio membro al **Corso Allenatori** che avrà luogo nella prossima stagione sportiva in corso, lo stesso sarà tesserato come Aspirante Allenatore.

ART. 5 GIOCATORI

Le Società Sportive possono tesserare un numero illimitato di giocatori, ma se partecipanti al Circuito con più squadre, **iscritte alla stessa categoria, NON POSSONO** scambiarsi i giocatori. Gli atleti **rimangono vincolati alla squadra** con la quale hanno disputato la prima gara.

ART. 6 GIOCATORI FEDERALI (F.I.G.C.)

E' consentita la partecipazione al Campionato agli atleti tesserati anche alla FIGC per il Calcio a Cinque purché la stessa Società Sportiva sia affiliata al CSI .

ART. 7 DISTINTA DI TAPPA

All'inizio di ogni TAPPA, ciascuna squadra dovrà presentare ai Direttori di gara una copia della DISTINTA DI TAPPA, sulla quale saranno riportati tutti i dati (cognome, nome, numero maglia, numero tessera CSI) degli atleti e dirigenti che prenderanno parte alla partita. SOLO A TALI PERSONE SARÀ CONSENTITO L'ACCESSO AL CAMPO DI GIOCO.

ART. 8 IMPIANTI SPORTIVI E GIORNO DI GARA

Tutte le tappe si svolgeranno nella giornata di DOMENICA su impianti con almeno due campi di Calcio a Cinque contigui, ad eccezione della TAPPA FINALE che si svolgerà in occasione delle FINALI PROVINCIALI CSI VENEZIA.

ART. 9 DURATA DELLE GARE

Le partite di Categoria Under 8 si disputano su due tempi di 15 minuti ciascuno 6 contro 6 con retropassaggio.

Le partite di Categoria Under 10 si disputano su due tempi di 15 minuti ciascuno 5 contro 5 senza retropassaggio.

In entrambe le categorie è possibile richiedere 1 TIME OUT a partita per squadra.

ART. 10 TENUTA DI GIOCO E MATERIALE OBBLIGATORIO

I giocatori dovranno indossare tutti uguale maglia con numero posto nella parte posteriore.

La Società organizzatrice della Tappa, dovrà mettere a disposizione quattro palloni n°. 4 – rimbalzo ridotto – involucro esterno in cuoio, due segnapunti (uno per campo).

Tutte le società sono tenute ad avere con se **UNA** valigetta medica di pronto soccorso ed un pallone n°. 4 – rimbalzo ridotto – involucro esterno in cuoio.

ART. 11 DIREZIONE DELLE GARE E COMMISSARI DI TAPPA

Tutte le gare delle Tappe saranno dirette da arbitri del Centro Sportivo Italiano di Venezia.

La Commissione può inviare, con funzioni di commissari di tappa, suoi incaricati perché riferiscano sull'andamento delle gare, nonché sui fatti ad esse connessi. Tali Commissari hanno diritto di entrare, qualora lo giudichino opportuno, sul terreno di gioco dopo l'opportuno riconoscimento da parte dei direttori di gara.

ART. 12 FORMAZIONE CLASSIFICHE

In ogni gara sono attribuiti i seguenti punteggi:

GARA VINTA: 3 punti

GARA PAREGGIATA: 1 punto

GARA PERSA: 0 punti

Al termine di ogni gara saranno battuti 3 calci di rigore per squadra (ad oltranza in caso di parità sino a decretare una squadra vincitrice). Al termine degli stessi saranno attribuiti i seguenti punteggi, che saranno sommati ai precedenti:

GARA VINTA AI RIGORI: 1 punto

GARA PERSA AI RIGORI: 0 punti

Al termine delle prime 4 Tappe - in caso di parità fra due o più squadre - per stabilire l'ordine di classifica finale saranno osservati in successione i seguenti criteri:

- scontri diretti o classifica avulsa;
- differenza reti negli scontri diretti o classifica avulsa;
- differenza reti generale;
- sorteggio.

Al termine delle Tappe di Circuito si disputerà la Tappa Finale sulla base della posizione di classifica, e la squadra vincente della rispettiva categoria sarà proclamata:

CAMPIONE PROVINCIALE CALCIO A CINQUE MINIFOOT UNDER 8 C.S.I. VENEZIA

CAMPIONE PROVINCIALE CALCIO A CINQUE MINIFOOT UNDER 10 C.S.I. VENEZIA

ART. 13 GIUSTIZIA SPORTIVA

I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI UN ATLETA SARANNO LIMITATI ALLA DURATA DELLA TAPPA (salvo eccezioni), I PROVVEDIMENTI A CARICO DI SOCIETÀ O DIRIGENTI POTRANNO ESSERE ESTESI A PIÙ TAPPE DEL CIRCUITO ED A PIÙ CIRCUITI.

I provvedimenti disciplinari e le omologazioni delle gare sono disposti solo ed esclusivamente dal **Giudice Sportivo del CSI** di Venezia e sono resi noti tramite il Comunicato Ufficiale.

ART. 14 RECLAMI

Le Società sportive che intendono proporre un reclamo devono presentare all'arbitro, una riserva scritta con la quale si preannuncia la presentazione dello stesso. **Il preannuncio di reclamo** può essere anche fatto pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 24:00 del giorno successivo alla disputa della tappa (giorni festivi esclusi). In caso di rilievi sulle attrezzature o sulla regolarità del campo di gioco deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della tappa.

Il reclamo vero e proprio con le relative motivazioni deve essere presentato entro il quarto giorno (non festivo) dalla disputa della tappa o dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del provvedimento che si va ad impugnare; al reclamo, sottoscritto dal Presidente della Società, va allegata la ricevuta della tassa reclamo di euro 50,00.

Per l'invio del reclamo all'organo di giustizia sportiva e alla società controparte si può utilizzare, una delle seguenti modalità:

- consegna diretta , con rilascio della ricevuta da parte del Comitato di Venezia;
- raccomandata A/R.

In caso di accoglimento la tassa reclamo sarà restituita, altrimenti la stessa verrà incamerata.

ART. 15 ISTANZA DI REVISIONE

In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dal Giudice Unico è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi **Commissione Giudicante del Comitato (CGC) di Venezia.**

L'istanza di revisione va presentata entro tre giorni della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare.

Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia dell'istanza stessa va inviata alla controparte. All'istanza di revisione vanno allegati: la tassa di revisione di euro 60,00 e copia del documento che provi l'invio dell'istanza alla controparte ove necessario.

ART. 16 NORME FINALI

Per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento e ad integrazione di quanto contenuto nello stesso valgono le **Norme Statutarie CSI**, le **Norme per l'Attività Sportiva CSI** ed il **Regolamento Giustizia Sportiva C.S.I., i quali prevalgono su qualunque altro regolamento.**

Il Regolamento Tecnico di Gioco del Calcio a Cinque adottato dal Comitato di Venezia per lo svolgimento del Campionato è quello ufficialmente approvato dal CSI con i relativi aggiornamenti.

Fine primario del CSI è creare un ambiente in cui si possa praticare uno sport con spirito competitivo nel rispetto delle regole e degli avversari, divertendosi nel giocare insieme. La correttezza, la disponibilità ed il buon senso di tutti sono il presupposto fondamentale per ottenere questo scopo.

Le squadre possono ricevere informazioni circa i calendari, le gare, le classifiche, le finali e quant'altro rivolgendosi alla **Commissione Tecnica Provinciale Calcio a Cinque – Delegato al giovanile mom73it@yahoo.it**

Per notizie e chiarimenti in merito ai provvedimenti disciplinari ed alle omologazioni delle gare le Società sportive possono rivolgersi invece al **Giudice Sportivo del Comitato CSI di Venezia.**

Si precisa che le squadre non in regola con il pagamento della quota d'iscrizione non saranno ammesse a disputare il Circuito Provinciale Calcio a Cinque CSI Venezia.

PARTE B: CAMPIONATI PROVINCIALI RAGAZZI UNDER 12 E RAGAZZI UNDER 14

ART. 1 MODALITA' PER L'AMMISSIONE

Il campionato viene organizzato e gestito dalla Commissione Tecnica Provinciale Calcio a Cinque. Hanno titolo ad iscriversi al Campionato 2009/2010 le squadre appartenenti a società sportive preventivamente affiliate al C.S.I., Comitato Provinciale di Venezia, per l'anno sportivo 2009/2010.

Possono iscriversi al Campionato CAC Ragazzi Under 12 squadre composte da atleti nati negli anni 1998/1999/2000.

Possono iscriversi al Campionato CAC Ragazzi Under 14 squadre composte da atleti nati negli anni 1996/1997/1998.

ART. 2 VISITA MEDICA

Le Società sportive sono tenute a far sottoporre i propri atleti a visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva agonistica ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale della Sanità 18.12.1982 e della delibera di approvazione del Consiglio Nazionale CSI.

La Società è moralmente e materialmente responsabile d'eventuali inadempienze a quanto sopra stabilito perdendo così ogni diritto al rimborso assicurativo.

ART. 3 TESSERAMENTO

Tutti gli atleti devono essere tesserati per le Società di appartenenza e devono essere in possesso del tesserino ATLETA con foto, il quale comprende la copertura assicurativa per gli eventuali infortuni che avessero luogo nel corso del campionato. Tutti i Dirigenti e Allenatori devono essere tesserati per le Società sportiva che rappresentano ed essere in possesso del tesserino DIRIGENTE o ALLENATORE con foto.

ART. 4 ALLENATORI

Può svolgere le funzioni di Allenatore solo ed esclusivamente chi è in possesso della abilitazione rilasciata dal CSI e della relativa tessera per l'anno sportivo in corso con tale qualifica specificata.

Ciascuna squadra ha diritto ad iscrivere un proprio membro al **Corso Allenatori** che avrà luogo nella prossima stagione sportiva in corso, lo stesso sarà tesserato come Aspirante Allenatore.

ART. 5 GIOCATORI

Le squadre NON POSSONO ASSOLUTAMENTE scambiarsi i giocatori (anche se appartenenti alla stessa Società), gli atleti **rimangono vincolati alla squadra** con la quale hanno disputato la prima gara e nella cui lista giocatori devono essere inclusi. A tal fine le Società devono consegnare alla Commissione Tecnica Provinciale prima dell'inizio del campionato, l'elenco dei giocatori suddivisi per squadra denominato Lista dei giocatori. In seguito, in caso di ulteriori tesseramenti, la **società dovrà consegnare ogni volta il modulo Integrazione lista giocatori** nel quale indicherà il cognome, nome e data di nascita del giocatore, la società di appartenenza e la squadra nel quale lo stesso dovrà essere inserito. I nuovi atleti da inserire nelle liste di gara devono essere tesserati entro il giorno di lunedì della settimana durante la quale si svolgerà la partita alla quale si intende farli partecipare.

Il termine ultimo per il **tesseramento** è determinato al **28 FEBBRAIO 2010**; **dopo tale data non è più ammessa alcuna modifica o integrazione alle liste atleti per la fase provinciale**. Entro il **20 Maggio 2009** potranno essere **integrati** 2 atleti, tesserati entro il termine previsto, per le successive fasi Regionali, Interregionali e Nazionali.

Il numero massimo di atleti iscritti per ciascuna squadra è pari a venticinque.

ART. 6 GIOCATORI FEDERALI (FIGC)

E' consentita la partecipazione al Campionato agli atleti tesserati anche alla FIGC per il Calcio a Cinque purché la stessa Società Sportiva sia affiliata al CSI e i giocatori non militino nelle serie A e B federali di Calcio a Cinque.

Gli atleti tesserati alla FIGC per il Calcio a Undici possono partecipare liberamente al Campionato a condizione che non prendano parte nella stagione in corso a gare federali dalla Promozione in su.

Le eventuali inadempienze a queste normative comportano la perdita della partita 6-0 e le sanzioni disciplinari del caso.

ART. 7 DOVERI DELLE SOCIETÀ

Durante lo svolgimento delle gare, un dirigente della società ospitante iscritto nella Distinta di Gara dovrà assumere le funzioni di Dirigente Accompagnatore.

Questi dovrà accogliere l'Arbitro, consegnarli le Distinte di Gara (come specificato in seguito) ed assisterlo in ogni momento fino a quando lo stesso non avrà abbandonato l'impianto sportivo.

Le Società sono tenute all'osservanza dei doveri di cortese accoglienza e d'ampia tutela nei confronti degli Arbitri, delle Società ospitate e dei Dirigenti CSI, prima, durante e dopo la gara.

Sono inoltre responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e del contegno dei propri sostenitori.

ART. 8 IMPIANTI SPORTIVI

Ciascuna squadra deve mettere a disposizione un campo per le partite casalinghe, le gare dovranno aver luogo nei giorni di MARTEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI', VENERDI' a partire dalle ore 17.00 o il SABATO a partire dalle ore 15.00. Il campo da gioco prescelto dalla Società sportiva dovrà essere omologato come idoneo dalla Commissione in relazione ai REQUISITI DI SICUREZZA PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI, alle caratteristiche tecniche necessarie ed alla presenza di strutture di servizio adeguate (ad esempio delle docce). Sarà cura pertanto della Commissione visitare l'impianto e dichiarare l'omologazione dello stesso con validità per l'anno sportivo in corso. In caso negativo sarà obbligo della Società sportiva l'indicazione di un altro campo pena l'esclusione dal campionato.

ART. 9 INIZIO E DURATA DELLE GARE

L'inizio delle gare dovrà avvenire nell'ora stabilita nel Comunicato Ufficiale.

E' previsto un tempo d'attesa fissato TASSATIVAMENTE in DIECI MINUTI al termine del quale la gara dovrà comunque avere inizio; se una squadra non ha schierato in campo almeno tre atleti non potrà disputare la partita.

Il Giudice Unico provvederà in seguito ad infliggere i provvedimenti disciplinari del caso, sia per quanto riguarda il ritardo, sia per quanto riguarda la mancata presentazione in campo.

Le gare si disputeranno su TRE tempi della durata di 15' con intervallo di qualche minuto. Durante la gara è prevista la concessione del TIME OUT. Lo stesso consiste in un'interruzione di gioco della durata di 1 (uno) minuto accordato a gioco fermo dall'arbitro per richiesta dell'allenatore della squadra o del capitano. Tale interruzione non può essere concessa più di una volta per gara per ogni squadra. Il tempo d'interruzione dovrà essere recuperato.

ART. 10 TENUTA DI GIOCO

I giocatori non possono indossare alcun oggetto che sia pericoloso per gli altri giocatori. Non sono ammesse tute, pantaloni lunghi o calzamaglie o indumenti non previsti dal regolamento del gioco ad eccezione dei portieri che potranno indossare i pantaloni della tuta o calzamaglia di colore diverso dalle maglie della propria squadra.

La squadra ospitante è tenuta ad avere una muta di ricambio (o una serie di casacche) di diverso colore nel caso l'arbitro decida, a suo insindacabile giudizio, che le maglie dei giocatori delle due squadre possano essere tra loro confondibili.

ART. 11 MATERIALE OBBLIGATORIO

Ciascuna squadra deve mettere a disposizione almeno un pallone regolamentare. E' obbligatorio l'utilizzo del pallone numero quattro a rimbalzo ridotto con involucro esterno di cuoio. Sarà cura dell'Arbitro verificare l'idoneità dei palloni per la disputa della gara. Ciascuna squadra deve essere in possesso di una cassetta del pronto soccorso, ed inoltre è facoltà della squadra ospitante, mettere a disposizione un tabellone segnapunti.

L'inadempienza a queste disposizioni comporterà le sanzioni disciplinari del caso.

ART. 12 DISTINTA DI GARA

Il Dirigente Accompagnatore, **10 minuti** prima dell'ora ufficiale dell'inizio gara consegna all'arbitro **l'elenco in duplice copia redatto su modulo CSI** dei giocatori (in **numero massimo di 12**) e dei dirigenti e allenatore, compilato correttamente e con l'indicazione del capitano e del vice capitano; tale documento denominato **Distinta di gara** deve essere firmato in calce dal Dirigente Accompagnatore. Deve inoltre essere consegnato all'arbitro per ciascuno degli indicati nell'elenco, il tesserino CSI con foto con validità per la stagione sportiva in corso, l'arbitro potrà chiedere in ogni

momento un ulteriore documento di riconoscimento in caso abbia dubbi per la corretta identificazione del tesserato. Eventuali giocatori o dirigenti privi, per momentanea indisponibilità, del predetto tesserino saranno comunque ammessi a prendere parte alla gara, purché in possesso di un valido documento di riconoscimento; in tal caso il Dirigente Accompagnatore dovrà rilasciare all'arbitro una dichiarazione scritta nella quale attesta che chi è sprovvisto del cartellino CSI è regolarmente tesserato per la propria Società. La Commissione in collaborazione con l'ufficio del Giudice Sportivo provvederà successivamente ad accertare la regolare posizione dell'interessato. Eventuali irregolarità comporteranno, la perdita della gara per 0-6 ed i provvedimenti disciplinari del caso nei confronti del dirigente e della Società. Eventuali giocatori ritardatari potranno partecipare alle gare solo se indicati nella distinta di gara e previo riconoscimento da parte dell'arbitro, purché si presentino in campo prima dell'inizio del secondo tempo.

ART. 13 SPOSTAMENTI DELLE GARE

La Commissione si riserva la facoltà di modificare date ed orari di qualsiasi gara, qualora si dovessero verificare esigenze di carattere organizzativo, previa comunicazione alle squadre.

La richiesta di spostamento gara da parte delle squadre ospitanti potrà essere presa in considerazione ed approvata solo per eccezionali esigenze. Tali richieste dovranno essere inoltrate, per iscritto, alla Commissione entro il giorno di lunedì antecedente la gara stabilita dal calendario ufficiale, dovrà inoltre contenere la data e l'orario ed il campo del recupero e dovrà essere accompagnata dalla ricevuta della **tassa spostamento gara pari a 50 euro versata presso la segreteria del Comitato.**

Non saranno ammesse richieste da parte della squadra ospitata, né accordi di alcun tipo tra squadre.

Nelle ultime tre giornate di ritorno non saranno concessi spostamenti gare in nessun caso.

ART. 14 DIREZIONE GARE

Le gare sono dirette da arbitri iscritti all'albo del Centro Sportivo Italiano di Venezia. Tutte le gare del campionato (andata e ritorno) sono normalmente dirette da un solo Arbitro.

ART. 15 COMMISSARI DI CAMPO

La Commissione può inviare, con funzioni di commissari di campo, suoi incaricati perché riferiscano sull'andamento delle gare, nonché sui fatti ad esse connessi. Tali Commissari hanno diritto di entrare, qualora lo giudichino opportuno, sul terreno di gioco dopo l'opportuno riconoscimento da parte del direttore di gara.

ART. 16 COMUNICATI UFFICIALI

Tutti i Comunicati Ufficiali relativi alle varie fasi del campionato (calendario gare settimanali, risultati, classifiche, provvedimenti disciplinari, spostamento gare, notizie sulle fasi finali) sono emessi dalla Commissione Provinciale Ca5 nel giorno di Lunedì (salvo festività) ed affissi presso l'Albo del Comitato Provinciale di Venezia.

Sono inoltre inseriti e scaricabili dal sito internet del comitato **www.csivenezia.it** dal giorno seguente.

Il **Comunicato Ufficiale**, reso pubblico con le norme di cui sopra, si intende **conosciuto** da tutte le Società Sportive.

ART. 17 FORMAZIONE CLASSIFICHE

I campionati si disputeranno con la formula di "Girone all'Italiana", al termine del quale sarà previsto un girone da disputarsi in casa della squadra con il peggior piazzamento, attribuito con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della classifica finale del campionato - in caso di parità fra due o più squadre -, qui di seguito illustrati:

- scontri diretti (andata e ritorno) o classifica avulsa;
- differenza reti negli scontri diretti o classifica avulsa;
- differenza reti generale;
- sorteggio.

La prima squadra della Classifica Tecnica e la prima squadra della Classifica Fair Play saranno le finaliste provinciali e si incontreranno per l'assegnazione del titolo di **Campione Provinciale Calcio a Cinque CSI Venezia 2010** della rispettiva categoria.

ART. 18 GIUSTIZIA SPORTIVA

I provvedimenti disciplinari e le omologazioni delle gare sono disposti solo ed esclusivamente dal **Giudice Sportivo del CSI** di Venezia e sono resi noti tramite il Comunicato Ufficiale.

E' da considerarsi automatica l'attribuzione di una giornata di squalifica al raggiungimento della terza ammonizione; tale **giornata di squalifica**, deve essere scontata nella giornata di gara immediatamente successiva a quella del ricevimento della terza ammonizione. Il Giudice Unico deciderà se l'Ammonizione comminata ad un giocatore durante una gara dovrà intendersi come normale oppure con diffida (nei casi di particolare gravità) in tal caso al fine del computo delle ammonizioni essa varrà come doppia. Inoltre i giocatori espulsi dal campo o i dirigenti allontanati dalla panchina nel corso di una gara ufficiale **devono considerarsi automaticamente squalificati per almeno una giornata** effettiva di gara, in attesa della sanzione definitiva del Giudice Sportivo. In virtù di tale disposizione gli interessati **non devono prendere parte** alla gara della propria squadra immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il provvedimento.

ART. 21 RECLAMI

Le Società sportive che intendono proporre un reclamo devono presentare all'arbitro, una riserva scritta con la quale si preannuncia la presentazione dello stesso. **Il preannuncio di reclamo** può essere anche fatto pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 24:00 del giorno successivo alla disputa della gara (giorni festivi esclusi). In caso di rilievi sulle attrezzature o sulla regolarità del campo di gioco deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara .

Il reclamo vero e proprio con le relative motivazioni deve essere presentato entro il quarto giorno (non festivo) dalla disputa della gara o dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del provvedimento che si va ad impugnare; al reclamo, sottoscritto dal Presidente della Società, va allegata la ricevuta della tassa reclamo di euro 50,00.

Per l'invio del reclamo all'organo di giustizia sportiva e alla società controparte si può utilizzare, una delle seguenti modalità:

- consegna diretta , con rilascio della ricevuta da parte del Comitato di Venezia;
- raccomandata A/R.

In caso di accoglimento la tassa reclamo sarà restituita, altrimenti la stessa verrà incamerata.

ART. 22 ISTANZA DI REVISIONE

In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dal Giudice Unico è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi **Commissione Giudicante del Comitato (CGC) di Venezia**.

L'istanza di revisione va presentata entro tre giorni della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare.

Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia dell'istanza stessa va inviata alla controparte. All'istanza di revisione vanno allegati: la tassa di revisione di euro 60,00 e copia del documento che provi l'invio dell'istanza alla controparte ove necessario.

ART. 23 NORME FINALI

Per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento e ad integrazione di quanto contenuto nello stesso valgono le **Norme Statutarie CSI**, le **Norme per l'Attività Sportiva CSI** ed il **Regolamento Giustizia Sportiva C.S.I., i quali prevalgono su qualunque altro regolamento.**

Il Regolamento Tecnico di Gioco del Calcio a Cinque adottato dal Comitato di Venezia per lo svolgimento del Campionato è quello ufficialmente approvato dal CSI con i relativi aggiornamenti.

Le squadre possono ricevere informazioni circa i calendari, le gare, le classifiche, le finali e quant'altro rivolgendosi alla **Commissione Tecnica Provinciale Calcio a Cinque – Delegato al giovanile mom73it@yahoo.it**

Per notizie e chiarimenti in merito ai provvedimenti disciplinari ed alle omologazioni delle gare le Società sportive possono rivolgersi invece al **Giudice Sportivo del Comitato CSI di Venezia**.

Si precisa che le squadre non in regola con il pagamento della quota d'iscrizione non saranno ammesse a disputare il Campionato Provinciale Calcio a Cinque CSI Venezia.

PARTE C: CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI UNDER 16 E JUNIORES UNDER 18

ART. 1 MODALITA' PER L'AMMISSIONE

Il campionato viene organizzato e gestito dalla Commissione Tecnica Provinciale Calcio a Cinque. Hanno titolo ad iscriversi al Campionato 2009/2010 le squadre appartenenti a società sportive preventivamente affiliate al C.S.I., Comitato Provinciale di Venezia, per l'anno sportivo 2009/2010.

Possono iscriversi al Campionato CAC Allievi Under 16 squadre composte da atleti nati negli anni 1994 e successivi.

Possono iscriversi al Campionato CAC Juniores Under 18 squadre composte da atleti nati negli anni 1992 e successivi.

ART. 2 VISITA MEDICA

Le Società sportive sono tenute a far sottoporre i propri atleti a visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva agonistica ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale della Sanità 18.12.1982 e della delibera di approvazione del Consiglio Nazionale CSI.

La Società è moralmente e materialmente responsabile d'eventuali inadempienze a quanto sopra stabilito perdendo così ogni diritto al rimborso assicurativo.

ART. 3 TESSERAMENTO

Tutti gli atleti devono essere tesserati per le Società di appartenenza e devono essere in possesso del tesserino ATLETA con foto, il quale comprende la copertura assicurativa per gli eventuali infortuni che avessero luogo nel corso del campionato.

Tutti i Dirigenti e Allenatori devono essere tesserati per le Società sportiva che rappresentano ed essere in possesso del tesserino DIRIGENTE o ALLENATORE con foto.

Le inadempienze a queste normative comportano le sanzioni disciplinari del caso.

ART. 4 ALLENATORI

Può svolgere le funzioni di Allenatore solo ed esclusivamente chi è in possesso della abilitazione rilasciata dal CSI e della relativa tessera per l'anno sportivo in corso con tale qualifica specificata.

Ciascuna squadra ha diritto ad iscrivere un proprio membro al **Corso Allenatori** che avrà luogo nella prossima stagione sportiva in corso, lo stesso sarà tesserato come Aspirante Allenatore.

ART. 5 GIOCATORI

Le squadre NON POSSONO ASSOLUTAMENTE scambiarsi i giocatori (anche se appartenenti alla stessa Società), gli atleti **rimangono vincolati alla squadra** con la quale hanno disputato la prima gara e nella cui lista giocatori devono essere inclusi. A tal fine le Società devono consegnare alla Commissione Tecnica Provinciale prima dell'inizio del campionato, l'elenco dei giocatori suddivisi per squadra denominato Lista dei giocatori. In seguito, in caso di ulteriori tesseramenti, la società dovrà consegnare ogni volta il modulo Integrazione lista giocatori nel quale indicherà il cognome, nome e data di nascita del giocatore, la società di appartenenza e la squadra nel quale lo stesso dovrà essere inserito. I nuovi atleti da inserire nelle liste di gara devono essere tesserati entro il giorno di lunedì della settimana durante la quale si svolgerà la partita alla quale si intende farli partecipare.

Il termine ultimo per il **tesseramento** è determinato al **28 FEBBRAIO 2010**; **dopo tale data non è più ammessa alcuna modifica o integrazione alle liste atleti per la fase provinciale**. Entro il **20 Maggio 2009** potranno essere **integrati** 2 atleti, tesserati entro il termine previsto, per le successive fasi Regionali, Interregionali e Nazionali.

Il numero massimo di atleti iscritti per ciascuna squadra è pari a venticinque.

ART. 6 GIOCATORI FEDERALI (FIGC)

E' consentita la partecipazione al Campionato agli atleti tesserati anche alla FIGC per il Calcio a Cinque purché la stessa Società Sportiva sia affiliata al CSI e i giocatori non militino nelle serie A e B federali di Calcio a Cinque.

Gli atleti tesserati alla FIGC per il Calcio a Undici possono partecipare liberamente al Campionato a condizione che non prendano parte nella stagione in corso a gare federali dalla Promozione in su. Le eventuali inadempienze a queste normative comportano la perdita della partita per 6-0 e le sanzioni disciplinari del caso.

ART. 7 DOVERI DELLE SOCIETÀ

Durante lo svolgimento delle gare, un dirigente della società ospitante iscritto nella Distinta di Gara dovrà assumere le funzioni di Dirigente Accompagnatore.

Questi dovrà accogliere l'Arbitro, consegnarli le Distinte di Gara (come specificato in seguito) ed assisterlo in ogni momento fino a quando lo stesso non avrà abbandonato l'impianto sportivo.

Le Società sono tenute all'osservanza dei doveri di cortese accoglienza e d'ampia tutela nei confronti degli Arbitri, delle Società ospitate e dei Dirigenti CSI, prima, durante e dopo la gara.

Sono inoltre responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e del contegno dei propri sostenitori.

ART. 8 IMPIANTI SPORTIVI

Ciascuna squadra deve mettere a disposizione un campo per le partite casalinghe, le gare dovranno aver luogo nei giorni di MARTEDI', MERCOLEDI', GIOVEDI', VENERDI' a partire dalle ore 17.00 o il SABATO a partire dalle ore 15.00. Il campo da gioco prescelto dalla Società sportiva dovrà essere omologato come idoneo dalla Commissione in relazione ai REQUISITI DI SICUREZZA PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI, alle caratteristiche tecniche necessarie ed alla presenza di strutture di servizio adeguate (ad esempio delle docce). Sarà cura pertanto della Commissione visitare l'impianto e dichiarare l'omologazione dello stesso con validità per l'anno sportivo in corso. In caso negativo sarà obbligo della Società sportiva l'indicazione di un altro campo pena l'esclusione dal campionato.

ART. 9 INIZIO E DURATA DELLE GARE

L'inizio delle gare dovrà avvenire nell'ora stabilita nel Comunicato Ufficiale.

E' previsto un tempo d'attesa fissato TASSATIVAMENTE in DIECI MINUTI al termine del quale la gara dovrà comunque avere inizio; se una squadra non ha schierato in campo almeno tre atleti non potrà disputare la partita.

Le gare si disputeranno su DUE tempi della durata di 25' con intervallo di qualche minuto. Durante la gara è prevista la concessione del TIME OUT.

ART. 10 TENUTA DI GIOCO

I giocatori non possono indossare alcun oggetto che sia pericoloso per gli altri giocatori. La squadra ospitante è tenuta ad avere una muta di ricambio (o una serie di casacche) di diverso colore nel caso l'arbitro decida, a suo insindacabile giudizio, che le maglie dei giocatori delle due squadre possano essere tra loro confondibili.

ART. 11 MATERIALE OBBLIGATORIO

Ciascuna squadra deve mettere a disposizione almeno un pallone regolamentare. E' obbligatorio l'utilizzo del pallone numero quattro a rimbalzo ridotto con involucro esterno di cuoio. Sarà cura dell'Arbitro verificare l'idoneità dei palloni per la disputa della gara. Ciascuna squadra deve essere in possesso di una cassetta del pronto soccorso, ed inoltre è facoltà della squadra ospitante, mettere a disposizione un tabellone segnapunti.

ART. 12 DISTINTA DI GARA

Il Dirigente Accompagnatore, **10 minuti** prima dell'ora ufficiale dell'inizio gara consegna all'arbitro **l'elenco in duplice copia redatto su modulo CSI** dei giocatori (in numero massimo di 12) e dei dirigenti e allenatore, compilato correttamente e con l'indicazione del capitano e del vice capitano; tale documento denominato **Distinta di gara** deve essere firmato in calce dal Dirigente Accompagnatore. Deve inoltre essere consegnato all'arbitro per ciascuno degli atleti il tesserino CSI con foto applicata. L'arbitro potrà chiedere in ogni momento un ulteriore documento di riconoscimento in caso abbia dubbi sulla corretta identificazione del tesserato. Eventuali giocatori o dirigenti privi, per momentanea indisponibilità, del predetto tesserino saranno comunque ammessi a prendere parte alla gara, purché in possesso di un valido documento di riconoscimento; in tal caso il Dirigente Accompagnatore dovrà rilasciare all'arbitro una dichiarazione scritta nella quale attesta che chi è sprovvisto del cartellino CSI è regolarmente tesserato per la propria Società. La Commissione in collaborazione con l'ufficio del Giudice Sportivo provvederà successivamente ad accertare la regolare posizione dell'interessato. Eventuali giocatori ritardatari potranno partecipare alle gare solo se indicati nella distinta di gara e previo riconoscimento da parte dell'arbitro, purché si presentino in campo prima dell'inizio del secondo tempo.

ART. 13 SPOSTAMENTI DELLE GARE

La Commissione si riserva la facoltà di modificare date ed orari di qualsiasi gara, qualora si dovessero verificare esigenze di carattere organizzativo, previa comunicazione alle squadre.

La richiesta di spostamento gara da parte delle squadre ospitane potrà essere presa in considerazione ed approvata solo per eccezionali esigenze. Tali richieste dovranno essere inoltrate, per iscritto, alla Commissione entro il giorno di lunedì antecedente la gara stabilita dal calendario ufficiale, dovrà inoltre contenere la data e l'orario ed il campo del recupero e dovrà essere accompagnata dalla **tassa spostamento gara pari a € 50,00** versata presso la Segreteria del Comitato. Non saranno ammesse richieste da parte della squadra ospitata, né accordi di alcun tipo tra squadre.

Nelle ultime tre giornate di ritorno non saranno concessi spostamenti gare in nessun caso.

ART. 14 DIREZIONE GARE

Le gare sono dirette da arbitri iscritti all'albo del Centro Sportivo Italiano di Venezia. Tutte le gare del campionato (andata e ritorno) sono normalmente dirette da un solo Arbitro.

La Commissione ove lo ritenga opportuno (ad esempio nelle finali) può disporre la direzione di talune gare con coppia arbitrale.

ART. 15 COMMISSARI DI CAMPO

La Commissione può inviare, con funzioni di commissari di campo, suoi incaricati perché riferiscano sull'andamento delle gare, nonché sui fatti ad esse connessi. Tali Commissari hanno diritto di entrare, qualora lo giudichino opportuno, sul terreno di gioco dopo l'opportuno riconoscimento da parte del direttore di gara.

ART. 16 COMUNICATI UFFICIALI

Tutti i Comunicati Ufficiali relativi alle varie fasi del campionato (calendario gare settimanali, risultati, classifiche, provvedimenti disciplinari, spostamento gare, notizie sulle fasi finali) sono emessi dalla Commissione Provinciale Ca5 nel giorno di Lunedì (salvo festività) ed affissi presso l'Albo del Comitato Provinciale di Venezia in sede.

Sono inoltre inseriti e scaricabili dal sito internet del comitato **www.csivenezia.it** dal giorno seguente.

Il **Comunicato Ufficiale**, reso pubblico con le norme di cui sopra, si intende **conosciuto** da tutte le Società Sportive.

ART. 17 FORMAZIONE CLASSIFICHE

I campionati si disputeranno con la formula di "Girone all'Italiana", al termine del quale per la determinazione della classifica finale del campionato - in caso di parità fra due o più squadre, saranno utilizzati i seguenti criteri:

- scontri diretti (andata e ritorno) o classifica avulsa;
- differenza reti negli scontri diretti o classifica avulsa;
- differenza reti generale;
- sorteggio.

La prima squadra della Classifica Fair Play e la vincente dei Play-off saranno le finaliste provinciali e si incontreranno per l'assegnazione del titolo di **Campione Provinciale Calcio a Cinque CSI Venezia 2010** della rispettiva Categoria.

ART. 18 GIUSTIZIA SPORTIVA

I provvedimenti disciplinari e le omologazioni delle gare sono disposti solo ed esclusivamente dal **Giudice Sportivo del Comitato CSI** di Venezia e sono resi noti tramite il Comunicato Ufficiale.

E' da considerarsi automatica l'attribuzione di una giornata di squalifica al raggiungimento della terza ammonizione; tale **giornata di squalifica**, deve essere scontata nella giornata di gara immediatamente successiva a quella del ricevimento della terza ammonizione. Il Giudice Unico deciderà se l'Ammonizione comminata ad un giocatore durante una gara dovrà intendersi come normale oppure con diffida (nei casi di particolare gravità) in tal caso al fine del computo delle ammonizioni essa varrà come doppia. Inoltre i giocatori espulsi dal campo o i dirigenti allontanati dalla panchina nel corso di una gara ufficiale **devono considerarsi automaticamente squalificati per almeno una giornata** effettiva di gara, in attesa della sanzione definitiva del Giudice Sportivo. In virtù di tale disposizione gli interessati **non devono prendere parte** alla gara della propria squadra immediatamente successiva a quella in cui si è verificato il provvedimento.

ART. 21 RECLAMI

Le Società sportive che intendono proporre un reclamo devono presentare all'arbitro, una riserva scritta con la quale si preannuncia la presentazione dello stesso. **Il preannuncio di reclamo** può essere anche fatto pervenire al Giudice Sportivo entro le ore 24:00 del giorno successivo alla disputa della gara (giorni festivi esclusi). In caso di rilievi sulle attrezzature o sulla regolarità del campo di gioco deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Il reclamo vero e proprio con le relative motivazioni deve essere presentato entro il quarto giorno (non festivo) dalla disputa della gara o dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del provvedimento che si va ad impugnare; al reclamo, sottoscritto dal Presidente della Società, va allegata la ricevuta della tassa reclamo di € 50,00. Per l'invio del reclamo all'organo di giustizia sportiva e alla società controparte si può utilizzare, una delle seguenti modalità:

- consegna diretta , con rilascio della ricevuta da parte del Comitato di Venezia;
- raccomandata A/R.

In caso di accoglimento la tassa reclamo sarà restituita, altrimenti la stessa verrà incamerata.

ART. 22 ISTANZA DI REVISIONE

In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dal Giudice Unico è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi **Commissione Giudicante del Comitato (CGC) di Venezia**.

L'istanza di revisione va presentata entro tre giorni della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare. Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia dell'istanza stessa va inviata alla controparte. All'istanza di revisione vanno allegati: la tassa di revisione di € 60,00 e copia del documento che provi l'invio dell'istanza alla controparte, ove necessario.

ART. 23 NORME FINALI

Per quanto non espressamente specificato nel presente regolamento e ad integrazione di quanto contenuto nello stesso valgono le **Norme Statutarie CSI**, le **Norme per l'Attività Sportiva CSI** ed il **Regolamento Giustizia Sportiva CSI, che prevalgono su qualunque altra normativa**.

Il Regolamento Tecnico di Gioco del Calcio a Cinque adottato dal Comitato di Venezia per lo svolgimento del Campionato è quello ufficialmente approvato dal CSI con i relativi aggiornamenti.

Le squadre possono ricevere informazioni circa i calendari, le gare, le classifiche, le finali e quant'altro rivolgendosi alla **Commissione Tecnica Provinciale Calcio a Cinque - Delegato al giovanile mom73it@yahoo.it**

Per notizie e chiarimenti in merito ai provvedimenti disciplinari ed alle omologazioni delle gare le Società sportive possono rivolgersi invece al **Giudice Sportivo del Comitato CSI di Venezia**.

Si precisa che le squadre non in regola con il pagamento della quota d'iscrizione non saranno ammesse a disputare il Campionato Provinciale Calcio a Cinque CSI Venezia.